

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00313/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023 proposto dal Comune di Santa Maria Hoè in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Comune di La Valletta Brianza in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Testa e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Mariagrazia Citterio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della delibera di Giunta Comunale di La Valletta Brianza n. 67 del 25.11.2022 -

avente ad oggetto “Modifica dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio. Piano delle Risorse e degli Obiettivi (pro) – Anno 2022” – e della delibera di Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 35 del 25.11.2022 - avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 (Esercizi finanziari 2022 – 2023-2024) ai sensi dell'art.175 comma 3 TUEL” - nella parte in cui stanziavano la cifra di Euro 78.500,00 quale maggiore spesa per l'acquisizione del patrimonio librario dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui a mero titolo esemplificativo, la determinazione del Responsabile del Servizio 4 - Scuola e Cultura - Settore 1 - Affari generali n.403 del 15.09.2022 dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, avente ad oggetto “Valutazione economica del patrimonio librario della biblioteca civica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: procedura affidamento servizio e relativo impegno di spesa (CIG: ZBD37C030D)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Valletta Brianza e dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso il Comune di Santa Maria Hoè ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di La Valletta Brianza n. 67 del 25.11.2022 – avente ad oggetto “Modifica dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio. Piano delle Risorse e degli Obiettivi (pro) – Anno 2022” - e la delibera del Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 35 del 25.11.2022 - avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 (Esercizi finanziari 2022 –

2023-2024) ai sensi dell'art.175 comma 3 TUEL" - nella parte in cui stanziavano la somma di Euro 78.500,00 quale maggiore spesa per l'acquisizione del patrimonio librario dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

A sostegno del ricorso ha esposto che, poiché il servizio della biblioteca civica non era ricompreso tra quelli oggetto del proprio recesso parziale dalla Convenzione "per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione" (esercitato con delibera n. 18 del 28.06.2022 a decorrere dal 01.01.2023), non avrebbe potuto trovare applicazione la previsione, contenuta nella delibera n. 10 del 12.04.2022 del Consiglio dell'Unione, secondo cui, nell'ipotesi di recesso di un Comune associato dall'Unione (art. 30, co. 4 Statuto) ovvero di scioglimento dell'Unione medesima (art. 30, co. 5 Statuto), il Comune di La Valletta Brianza avrebbe acquisito "la totalità del patrimonio librario della Biblioteca dell'Unione, contestualmente alla riassegnazione del personale dipendente con funzione di bibliotecario".

In particolare, ad avviso del ricorrente, atteso che il servizio della biblioteca civica - anche a seguito del proprio recesso parziale e unilaterale - era rimasto in capo all'Unione, il patrimonio librario di quest'ultima non avrebbe potuto essere acquistato dal Comune resistente, pena l'impossibilità di esercizio congiunto di tale servizio da parte dell'ente associativo.

1.1 Il Comune di La Valletta Brianza ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse, stante l'assenza di lesività ad opera delle delibere impugnate, le quali si erano limitate a prevedere una variazione al bilancio dell'ente relativo all'anno 2022 onde computare le somme che sarebbero state necessarie ai fini di un'eventuale acquisizione del patrimonio librario dell'Unione entro il 31.12.2022 (delibera del Consiglio n. 35 del 25.11.2022) e una modifica dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio ai medesimi fini (delibera della Giunta n. 67 in pari data): poiché, peraltro, le somme stanziare non erano state utilizzate entro il termine previsto (i.e. 31.12.2022), le stesse non avrebbero più potuto essere spese per le imputazioni di cui ai provvedimenti impugnati, con conseguente (ulteriore) sopravvenuta carenza di

interesse a ricorrere.

Il Comune resistente ha, inoltre, sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un mero atto di esecuzione di un precedente provvedimento (delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2022 con cui veniva deciso di “acquisire nel patrimonio del Comune di La Valletta Brianza la totalità del patrimonio librario della Biblioteca Civica dell’Unione”), il quale non era stato, tuttavia, mai impugnato dal ricorrente.

1.2 L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha eccepito l’irricevibilità del ricorso proposto avverso la determinazione del Responsabile del Servizio 4 - Scuola e Cultura - Settore 1 - Affari generali n. 403 del 15.09.2022 (quale atto connesso ai provvedimenti sopra indicati), in quanto proposto soltanto con atto notificato in data 27.02.2023, ossia ben oltre il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.

Ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante l’inidoneità della determinazione impugnata - avente ad oggetto il “*mero avvio della procedura necessaria per procedere (tramite perito) alla valutazione economica del patrimonio librario dell’Unione*” – a produrre effetti lesivi nella sfera giuridica dell’ente ricorrente.

1.3 All’udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Deve, in primo luogo, essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di La Valletta Brianza in ragione dell’omessa impugnazione, da parte del ricorrente, dell’atto-presupposto, costituito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2022.

1.1 L’eccezione è destituita di fondamento.

Osserva il Collegio come, con la delibera n. 26 del 29.07.2022, il Consiglio Comunale di La Valletta Brianza si fosse limitato a deliberare l’acquisizione al

patrimonio comunale della totalità del patrimonio librario della Biblioteca Civica dell'Unione, emanando un mero atto di indirizzo, ossia un atto idoneo a tradursi nella (mera) indicazione di obiettivi, priorità e criteri nei confronti dell'organo competente a provvedere, al fine di orientarne l'azione.

Dalla natura endoprocedimentale dell'atto in esame, privo di rilevanza esterna in quanto avente quali destinatari i competenti uffici comunali, discende, pertanto, la relativa impugnabilità soltanto unitamente all'eventuale atto conclusivo del procedimento.

2. Fermo quanto esposto, il ricorso deve nondimeno essere dichiarato inammissibile in ragione dell'eccepita carenza di interesse in capo alla parte ricorrente.

Invero le delibere impugnate avevano ad oggetto una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2022 e l'assegnazione delle medesime somme ai fini dell'eventuale acquisizione del patrimonio librario dell'Unione.

Ebbene, in presenza di un mero stanziamento di fondi contenuto negli strumenti di programmazione economica dell'ente locale non si configura alcuna lesione degli interessi giuridici dei destinatari dell'azione amministrativa, essendosi in presenza di un atto avente mera rilevanza interna.

Nel caso di specie, peraltro, è pacifico che le risorse originariamente stanziare per l'acquisto del patrimonio librario dell'Unione, non essendo state utilizzate entro il termine del 31.12.2022, siano finite nel c.d. "avanzo di amministrazione" e non possano più essere impiegate allo scopo previsto.

2.1 La inammissibilità del ricorso avverso le delibere del Comune di La Valletta Brianza rende, infine, superfluo il vaglio dell'impugnazione avverso l'atto connesso, costituito dalla determinazione del Responsabile del Servizio 4 - Scuola e Cultura - Settore 1 - Affari generali n. 403 del 15.09.2022 dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

3. Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, sussistono ragioni idonee a giustificare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Torraca

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO